

rosissime famiglie interessate all'acquisto della propria casa. (4-32315)

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 15 settembre 2000, il Consiglio dei Ministri ha di fatto approvato la legge emanata dalla regione Abruzzo relativa alle « Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio ambientale con riferimento all'installazione ed all'esercizio dei depositi interrati di gas di petrolio liquefatto (G.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 5 mc;

la suddetta legge regionale, all'art. 2 prevede che tutti i depositi di GPL interrati devono essere protetti da cassa di contenimento in conglomerato cementizio, muniti di doppia parete, atta a consentire il confinamento delle perdite e l'ispezionalità dell'intercapedine. Ciò sembrerebbe escludere la possibilità di installare nella Regione serbatoi Gpl interrati con rivestimento epossidico e protezione catodica ad anodo sacrificale, sebbene questo metodo di protezione sia previsto nel decreto del ministero dell'interno del 13 ottobre 1994 per serbatoi Gpl superiori ai 5 mc;

l'articolo 3 della legge regionale, inoltre, prevede il censimento e l'adeguamento dei serbatoi già installati non conformi alle disposizioni riportate nell'articolo 2 della legge e il conseguente divieto di nuove installazioni di serbatoi diverse dalle tipologie descritte nella normativa —:

quali azioni intenda intraprendere per verificare se la legge regionale non sia in contrasto con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Se non ritiene che la normativa sia lesiva per la libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo e per la libera concorrenza, tanto più che sono in corso di emanazione a livello

europeo alcuni progetti di norme En, che disciplinano sia la costruzione che l'esercizio dei serbatoi Gpl destinati all'interramento con rivestimento in vernice epossidica associato ad un sistema di protezione catodica. (4-32317)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

MARZANO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 maggio 2000 l'Assemblea delle Commissioni di Sezione della Siae ha approvato il progetto di Statuto della Siae, come previsto dal decreto-legge 29 ottobre 1999 e lo ha poi immediatamente inoltrato al Ministero per i beni e le attività culturali;

in base all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, lo Statuto della Siae deve essere « (...) adottato (...) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »;

malgrado tale termine abbia natura meramente ordinatoria, a tutt'oggi, trascorsi ben dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, di tale Statuto non si è più avuta alcuna traccia, vani sono risultati i ripetuti solleciti da parte degli autori ed editori associati della Siae, mentre si rincorrono voci secondo cui tale Statuto sia fermo presso il Ministero per i beni e le attività culturali per compiacere una piccola associazione di editori bolognesi —:

come giustifichi le ragioni di tale incomprendibile ritardo ed indichi un termine non oltre il quale il progetto di Statuto Siae venga approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali e così reso finalmente efficace. (4-32300)

* * *